



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.11.2016
C(2016) 6569 final

Sen. Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
I-00186 Roma

Signor Presidente,

La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro {COM(2016) 248 final}.

Tale proposta figura tra le azioni prioritarie individuate nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 ed è in linea con la priorità della Commissione di creare un mercato del lavoro equo e veramente paneuropeo che offra ai lavoratori una protezione dignitosa e posti di lavoro sostenibili, nonché con l'obiettivo strategico definito nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020¹ di garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro ai lavoratori nell'UE.

L'iniziativa di lotta ai tumori imputabili all'esposizione professionale costituisce una priorità sia per la presidenza olandese che per la Commissione. Alla fine di maggio è stata concordata la nuova convenzione "Tabella di marcia verso Vienna" tra i ministeri olandese e austriaco, la Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e le parti sociali. Questa tabella di marcia rappresenta un impegno a sostenere concretamente gli sforzi per limitare l'esposizione ad agenti cancerogeni.

La direttiva proposta è volta a prevenire i tumori causati da esposizione professionale - la prima causa di decesso tra i lavoratori dell'UE - ad accrescere l'efficacia della normativa dell'Unione in questo settore e a fornire maggiore chiarezza e condizioni più eque per gli operatori economici. A tal fine, essa individua alcune sostanze chimiche cancerogene e fissa 13 specifici valori limite di esposizione professionale.

La Commissione si compiace del fatto che il Senato condivida l'opinione secondo cui la proposta avrà effetti positivi per i lavoratori, per i datori di lavoro e per gli Stati membri, e che la ritenga compatibile con i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

¹ COM(2014) 332 final,
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332&from=IT>

La Commissione prende atto della raccomandazione del Senato della Repubblica relativa a un approfondimento ai fini dell'effettiva attuazione dell'obbligo stabilito all'articolo 15 della direttiva 2004/37/CE, di conservare le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.


La lotta contro i tumori causati da esposizione professionale costituisce una questione di interesse comune per la Commissione e per gli Stati membri, in particolare per l'Italia dove, secondo i dati disponibili per il periodo 2009-2010, il cancro è la terza malattia professionale più diffusa (7%). In tale contesto, la Commissione accoglie con favore l'adozione in Italia, nel 2012, di linee guida che definiscono i criteri e gli strumenti di valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro, volte ad aiutare le PMI a conoscere l'interfaccia attuativa nazionale degli atti giuridici dell'Unione in materia di agenti cancerogeni o mutageni.

Sono attualmente in corso le discussioni sulla proposta tra la Commissione e i colegislatori - ossia il Parlamento europeo e il Consiglio, dove il governo italiano è rappresentato - e la Commissione confida che si possa giungere ad un accordo nel prossimo futuro.

In risposta alle osservazioni di carattere più tecnico contenute nel parere, la Commissione rimanda all'allegato.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

La prego di accogliere, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



*Frans Timmermans
Primo Vicepresidente*



*Marianne Thyssen
Membro della Commissione*

ALLEGATO

La Commissione ha esaminato attentamente le raccomandazioni espresse e le questioni sollevate nel parere del Senato della Repubblica e desidera formulare le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda la raccomandazione circa l'effettiva attuazione dell'obbligo stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/37/CE, è in linea con gli obiettivi strategici principali della Commissione e le relative azioni enunciate nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020: agevolare l'adempimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare da parte delle microimprese e delle piccole imprese, e migliorare l'applicazione delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli Stati membri.

Per quanto riguarda l'inserimento nella direttiva 2004/37/CE del divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni o mutageni sul posto di lavoro entro un determinato periodo, la Commissione sottolinea che la direttiva 2004/37/CE stabilisce le prescrizioni minime nell'ambito della politica sociale a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al fine di ridurre l'esposizione professionale a tali sostanze o miscele, la direttiva 2004/37/CE prevede un ordine di priorità delle misure di protezione e prevenzione, tra le quali ha priorità assoluta l'obbligo in capo al datore di lavoro di sostituire, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, tali sostanze chimiche con sostanze, miscele o procedimenti non nocivi o meno nocivi. Se la sostituzione non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro è tenuto ad attuare altre misure per evitare l'esposizione, come lavorare in un sistema chiuso o ridurre il numero di lavoratori potenzialmente esposti.

Tra queste altre misure, i datori di lavoro hanno l'obbligo di garantire che non siano superati i limiti di esposizione professionale stabiliti nell'allegato III della direttiva.

La direttiva si applica senza pregiudicare le disposizioni nazionali e unionali, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto riguarda la definizione di limiti di esposizione professionale specifici per settore, industria o utilizzo mediante un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria, la Commissione precisa che i limiti di esposizione professionale stabiliti dalle direttive dell'UE adottate nell'ambito della politica sociale a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del TFUE sono approvati previo parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) e che l'impatto di tali valori specifici per settore, industria e utilizzo è discusso in tale quadro. La direttiva di per sé non contempla la possibilità di stabilire tali valori per i singoli settori industriali.